Circolare 76/2021
Verona – ottobre 2021

DAL 15 OTTOBRE 2021 *GREEN PASS* OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione nell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

In particolare, il decreto introduce l'obbligo di possesso di ***green pass***, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque acceda ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. **Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica**.
In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, **prioritariamente** al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi *infra* descritti.

È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare *green pass*, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del *QR-Code*, utilizzando l'*app* "VerificaC19". L'applicazione consentirà unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

Qualora, all'accesso del luogo di lavoro, **i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato**.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base

Bonesi | Zancanella

delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisponga le modalità operative per accertare il possesso del *green pass* all'accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettui i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

In ultimo, si ricorda che il D.L. 122/2021 ha previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per tali soggetti, quindi, l'accesso alle richiamate strutture sarà consentito solo qualora si possa certificare l'avvenuta vaccinazione.

Ricordiamo che la procedura di controllo del green pass rientra a pieno titolo all'interno dei protocolli sanitari (igiene e sicurezza / prevenzione protezione) dell'azienda per cui andrà analizzata e predisposta principalmente con il supporto del Consulente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e/o del medico competente, nonché, trattandosi di dati sanitari e quindi sensibili, con il Consulente per la privacy.

Visti ad oggi i numerosi dubbi interpretativi si rimane in attesa dei necessari chiarimenti da parte degli Enti preposti; lo scrivente Studio provvederà a comunicarvi gli eventuali aggiornamenti in materia.

Distinti saluti.

Bonesi | Zancanella

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato